

*LA RINASCITA COSTITUZIONALE  
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
(PER IL PRIMO CENTENARIO DELL'ARENCO  
DEL 25 MARZO 1906)*

Eccellentissimi Capitani Reggenti  
Autorità  
Signore e Signori

prima di tutto lasciatemi esprimere la mia profonda gratitudine per avermi concesso l'onore di festeggiare con voi un avvenimento tanto solenne, sul quale è diffusa una così intensa partecipazione popolare, verso il quale voi nutrite un sentimento forte e profondo, qual è quello che si riserva agli avvenimenti che costituiscono i fondamenti delle ragioni stesse dell'esistenza di una comunità organizzata e di uno Stato; è con grande e profondo rispetto che mi accingo a ripercorrere con voi questo avvenimento; un rispetto che mi deriva dal sentirmi amico di questa antica Serenissima Repubblica, dalle istituzioni della quale molto di utile ho imparato per il mio lavoro di giurista e di giurista storico. E molto ho imparato proprio dallo studio di quel che è accaduto il 25 marzo del 1906: perché quel 25 marzo, sotto le volte della Chiesa della Pieve della Repubblica del Titano non si sono formulate teorie, non si è costruita alcuna dottrina, ma si è dato vita ad un momento intenso dell'esperienza giuridica e costituzionale di un Paese, e questa vita ha preso la consistenza di una serie di atti, sostenuti da una consapevolezza istituzionale quale raramente è dato ritrovare nella storia, da una volontà operativa di cambiare dalle fondamenta un ordinamento, che vuol dire le forme del vivere sociale e politico in una comunità organizzata, di cambiarle sul serio e profondamente, conservandone, tuttavia, le caratteristiche, la fisionomia identificativa.

È mia convinzione, per averci ragionato a lungo, che per cercare di capire cosa sia accaduto in quei giorni dobbiamo tenere gli occhi fissi sulla legge, sullo Statuto del 1599. Esso ha costituito il punto di riferimento formale di tutta intera la vicenda che tra la fine dell'800 e il 1906 si è venuta dipanando. D'altra parte, non c'è popolo e non ci

sono istituzioni che possano funzionare se non c'è una legge che dica come devono funzionare.

Non c'è dubbio che la formulazione letterale della prima rubrica del primo libro delle *Leges Statutorum* costituisse un ostacolo notevole alla possibilità di realizzare una riforma del Consiglio che non fosse deliberata dal Consiglio stesso. Quella rubrica sanciva un trasferimento di poteri dall'Arengo generale al Consiglio dei Sessanta che, per usare le stesse parole del suo testo, era avvenuto *nulla alia sibi reseruata auctoritate*: «nessun'altra autorità a sé riservata»; la medesima prima rubrica precisava le funzioni residue dell'Arengo, che si possono ridurre essenzialmente a due: quella della pubblicazione di alcune nomine a cariche pubbliche e della pubblicazione di specifici provvedimenti e quella di petizione. Ma non c'è dubbio anche che quella rubrica sanciva un principio, che possiamo considerare il cardine dell'ordinamento costituzionale sammarinese di allora, così come cardine dell'ordinamento costituzionale sammarinese di oggi è l'art. 2 della vigente *Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali*, che, dichiarando che «La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa», si pone in perfetta continuità con quell'antica norma: la legittimità del Consiglio, ieri come oggi, discende dall'Arengo, *cuius auctoritas in Republica nostra antiquitus praecipua erat*: «la cui autorità in antico nella nostra Repubblica era quella principale»: ossia era l'autorità a tutte sopraordinata.

Una simile formulazione, con i verbi rivolti al passato – «*in antico era*» – poteva indurre a considerare questa prima rubrica dello Statuto più come una pagina di storia costituzionale sammarinese, che una norma di diritto positivo, tale da far concludere che ormai l'Arengo si era spogliato definitivamente della propria sovranità.

Ma, si può ammettere questo? si può ammettere che l'Arengo potesse aver trasferito una volta e per sempre i propri poteri sul Consiglio, spogliandosene? o, più in generale: è lecito che l'organo che per essere la *congregatio universi populi Terrae Sancti Marini*, ossia per essere l'entità che riunisce l'intero, l'universo popolo della Terra di San Marino, nel quale dunque il popolo esercita quella che oggi chiamiamo “sovranità” sia abilitato a trasferire questa sovranità una volta e per sempre su un'assemblea particolare qual è il Consiglio?

Un simile trasferimento non si risolverebbe forse in una alienazione al Consiglio da parte dell'Arengo della sovranità di cui era allora ed è per sempre titolare? Alienazione: si tratta di una parola forte, lo dico per chi ha poca dimestichezza con i termini giuridici; è la parola

che indica la vendita oppure la donazione di un bene o di un diritto. Sicché la domanda di poco fa si può formulare così: può o comunque, poteva l'Arengo alienare – ossia: vendere, donare – un attributo – la sovranità –, che costituisce la ragion d'essere della sua esistenza, tanto che la stessa norma della prima rubrica dello Statuto lo paragona alla testa nel suo rapporto con le altre membra del corpo umano – qui del corpo sociale? può spogliarsene nei confronti di un organo composto di persone specifiche qual è il Consiglio?

Sta qui il nodo giuridico di tutta la questione, un nodo giuridico che costituisce anche la linea di confine tra diritto e politica; una linea di confine nella quale il diritto e la politica, la politica nel senso più alto e nobile della parola, ma anche nel suo senso pratico, realizzativo, s'incontrano. Di null'altro si sta parlando che dei fondamenti del potere e della sua disciplina costitutiva (per questo parliamo di costituzione, di diritto costituzionale): *ubi societas, ibi ius*, ci ha insegnato Santi Romano, un grande costituzionalista del Novecento italiano: dove c'è una società organizzata lì alberga il diritto, in un nesso indissolubile.

In realtà la possibilità che l'Arengo, che è la struttura istituzionale nella quale s'identifica tutto il popolo sammarinese, potesse essersi spogliato *per sempre* della sua potestà suprema, della sovranità, è un'assurdità giuridica, che non meriterebbe di essere né confutata né analizzata, se non fosse che colui che sostiene la tesi contraria spesso è chi si trova in una situazione di fatto, in un rapporto di forze tale da permettergli di dire una cosa tanto insensata: lasciatemi essere drastico su questo punto. E lo è, un'assurdità, perché se l'Arengo avesse potuto alienare – ossia, ancora una volta, vendere, donare – la sovranità della quale è titolare e che costituisce la sua ragion d'essere, sarebbe come ammettere che esso avesse potuto annichilire se stesso, perdere la sua stessa propria ragion d'essere: ma se ciò avesse potuto fare, come avrebbe potuto l'Arengo continuare ad essere definito come l'entità che raccoglie l'universo popolo della Terra di San Marino, come lo stesso Statuto, secondo quanto abbiamo visto sopra sancisce? Né la Repubblica sarebbe più tale. Quella norma della rubrica prima del primo libro delle *Leges Statutae*, dunque, conterrebbe una contraddizione in termini, se si accettasse un'interpretazione che ammettesse l'alienazione, ossia la cessione definitiva, il trasferimento definitivo della sovranità dall'Arengo al Consiglio. Diversamente s'intende tutta la norma, compresi i poteri che l'Arengo si era riservato, per tenni che possano sembrarci, se esso, pur trasferendo l'esercizio dei po-

teri sovrani al Consiglio rimaneva sempre il titolare della sovranità, e dunque la fonte del potere del Consiglio, quella alla quale il Consiglio continuava ad alimentarsi per i canali stabiliti dall'ordinamento giuridico, ossia le leggi. La conclusione è inevitabile: quell'inciso – «nessun'altra autorità a sé riservata» – non poteva assumere valore assoluto, ma relativo, e valevole fino al momento in cui l'Arengo non intendesse riassumere l'esercizio di tutta la sua autorità, revocando la delega concessa per assoggettarne l'esercizio a diversa disciplina.

Questo è il quadro normativo, la cornice di precetti e di principi che una lettura non superficiale delle *Leges Statutae* delinea e dentro la quale l'azione delle istituzioni e di coloro che alle istituzioni danno vita si è esplicitata.

La domanda che ora mi pongo è: è un quadro coerente? è un quadro corretto?

Personalmente lo ritengo non solo corretto, ma che tale si è rivelato alla luce degli eventi, alla luce, cioè, di quel che è accaduto quel 25 marzo 1906.

Una cosa mi ha colpito, dieci di anni fa, quando per la prima volta sono stato indotto a ragionare sull'Arengo del 1906: la sequenza di atti che la *Raccolta delle leggi e decreti della Repubblica di San Marino* pubblica nel suo *Supplemento* che reca la data del 1915. È una sequenza per me straordinaria, che ho letto e mi è capitato di leggere più volte. È una sequenza di documenti dotata di una sua forza intrinseca per la tensione che la innerva, e che traspare dalla prosa un po' burocratica, e un po' retorica che è propria dei testi di questo genere: la tensione di mantenere dentro un rigore formale qualcosa che ad ogni momento rischia di prorompere. Questo qualcosa è la passione politica e civile di una comunità che non è solo un insieme di persone che più o meno vivono sopra una stessa terra, che lavorano gomito a gomito, che coltivano campi che confinano l'uno con l'altro, che operano in botteghe adiacenti, o in studi professionali tra i quali c'è consuetudine di scambi di opinione, che mandano i loro figli a studiare in scuole comuni, che s'incontrano, nelle feste comandate, nelle stesse chiese, nelle stesse piazze, che guardano dalla sommità del monte Titano quel medesimo splendido panorama che sembra abbracciare mezza Italia; non è soltanto questo, ma è un popolo.

E un popolo, scriveva qualche secolo fa Baldo degli Ubaldi, un grande giurista perugino che appartiene a quell'esperienza giuridica dalla quale non vi siete mai distaccati, l'esperienza dello *ius commune*,

del diritto comune, un popolo, per ciò stesso che è popolo, *habet* – dice Baldo con parole intense, nel suo latino così poco classico e in questo caso molto impressionistico – *habet regimen in suo esse*: un popolo per il fatto stesso di essere popolo ha un governo; con terminologia moderna si potrebbe dire che un popolo, in quanto tale, è in sé ordinamento di governo, ordinamento giuridico – *regimen* –, nel senso che – chiarisce sempre Baldo – l'ordinamento giuridico sta al popolo come l'anima, lo spirito sta all'essere umano. Questo sostiene Baldo degli Ubaldi per determinare il fondamento del potere che ogni popolo ha di dare a sé stesso le proprie leggi, sicché non ci può essere *superior*, imperatore o papa, che possa impedirglielo. Ecco, io credo che noi storici del diritto, quando ci troviamo ad insegnare queste cose dovremmo, per far comprendere ai nostri studenti di cosa stiamo parlando, dovremmo far leggere la sequenza di atti, di decreti, di regolamenti che si trovano impressi nel *Supplemento della Raccolta delle leggi sammarinesi* ad apertura del volume stampato nel 1915, e soprattutto dovremmo leggere noi stessi e far leggere il verbale dell'adunanza dell'Arringo generale dei capi-famiglia del 25 marzo 1906. Non esito a dirvi che si tratta di cinque pagine che valgono cinquanta trattati. E mi auguro che coloro fra di voi che non hanno avuto l'occasione di leggere, quelle pagine, lo facciano, per ricordare e ribadire a se stessi di quale tessuto fine, delicato eppur tenace sono fatte le istituzioni costituzionali di una Repubblica, della vostra Repubblica.

Analizziamo con il distacco che i cento anni di storia trascorsi ci consentono i termini della questione; la quale si concentrava su questo problema: non era la funzione di rappresentanza del Consiglio ad essere messa in discussione, ma il modo con il quale questa rappresentanza era realizzata nel concreto. Era accettabile che questo Consiglio, investito della rappresentanza, del potere d'esercizio dei poteri sovrani, fosse composto di membri nominati a vita? cui segue l'ulteriore domanda: si era rivelato efficiente questo sistema di governo? era adeguato alle necessità del Paese? In un certo senso, la risposta a questi interrogativi l'aveva data quella *Relazione sullo stato politico, morale ed economico della Repubblica* che la Reggenza aveva esposto al Consiglio nella tornata del 16 novembre 1905, come riporta il *Proclama dell'Eccellentissima Reggenza* del 17 novembre con cui è promulgato il *Decreto* consiliare di convocazione «entro il più breve tempo possibile dell'Arringo generale secondo le forme statutarie», deliberato il 16 novembre proprio in seguito alla relazione reggenziale. (*Decreto* e *Procla-*

*ma* sono i due atti con i quali si apre la sequenza che testimonia del travaglio a seguito del quale verrà alla luce l'evento di cui celebriamo il primo centenario).

È dunque lo stesso Consiglio con la convocazione dell'Arringo generale, che, va sottolineato, era stata votata con trentuno voti su trentadue consiglieri, è lo stesso Consiglio a dare la testimonianza incontrovertibile che quel rapporto fiduciario che deve sussistere ed essere permanente tra il rappresentante e il rappresentato era venuto meno, e che dunque il potere che gli era stato affidato non per la conservazione di se stesso, ma per il benessere politico, morale ed economico della Repubblica doveva essere restituito al suo titolare. Quel decreto, che da un punto di vista politico fu forse una delle decisioni più sagge che potesse adottare un organo titolare di un potere tanto rilevante, una classe che quel potere deteneva ed esercitava da secoli, quel decreto del 16 novembre, guardato con gli occhiali del giurista (come avrebbe detto Arturo Carlo Jemolo, un Maestro che è stato vostro sicuro amico), appare come il passaggio costituzionale necessario per l'avviamento di una procedura appunto costituzionale, per la quale non esistevano né precedenti e nemmeno specifica disciplina: era l'unico provvedimento possibile per evitare una crisi istituzionale dagli esiti quantomai oscuri. Con quel decreto il Consiglio rimetteva il mandato in base al quale, giusta quanto sanciva lo Statuto, esso era titolare del supremo potere di decidere; con quel decreto il Consiglio sottoponeva al proprio mandante – il popolo – la verifica dei suoi poteri, la verifica, cioè, della persistenza del mandato secoli prima ricevuto. Quel decreto è la dimostrazione palmare che il trasferimento dell'esercizio della sovranità dal popolo – dall'Arengo – al Consiglio non era e vorrei dire non è, non è mai un'alienazione, ma un atto, per quanto permanente, pur sempre condizionato dalla volontà del mandante di continuare a farsi rappresentare. Per quanto Principe e Sovrano, quel Consiglio, con quel decreto del 16 novembre, riconosceva che la titolarità dell'esercizio dei poteri di cui era da secoli investito era derivata e condizionata, e dipendeva dalla sua fonte, ossia dall'entità che quella titolarità aveva in modo originario e incondizionato: il popolo costituito in Arengo, ovvero, costituito nella forma statutaria dell'Arengo. Riconosceva, cioè, che l'autorità che l'Arengo aveva trasferito sul Consiglio non consisteva nella titolarità stessa della sovranità, ma solo del suo esercizio; e che lo stato politico, morale ed economico della Repubblica era talmente degradato da far ritenere che il modo con il quale l'esercizio della sovranità era stato ed era adempiuto non era

condiviso dal popolo. Con quel decreto la crisi poté trovare un esito positivo perché collocata nell'ambito della legalità statutaria. Insomma, tra il decreto del 16 novembre 1905 e la celebrazione dell'Arringo generale del 25 marzo 1906, esiste un filo robustissimo, col quale è intessuta tutta la serie degli atti intermedi, tra i quali spicca il *Regolamento per la convocazione dell'Arringo generale dei capi-famiglia* dell'8 marzo 1906. Questo filo è la legalità, che si riassumeva nella legalità statutaria. Naturalmente non ripercorrerò qui questa serie di atti: è infatti giunto il momento di guardare quel che accadde quel 25 marzo di cento anni fa, di entrare con discrezione nella Chiesa della Pieve in quel mattino del 25 marzo di cento anni fa.

In primo luogo vorrei dire che l'interpretazione, che talvolta è stata data dell'Arringo del 25 marzo, come di un referendum è profondamente riduttiva: quella del 25 marzo 1906 fu un'assemblea vera e propria, e tra un referendum e un'assemblea c'è una bella differenza. È vero, fu impostato, quell'Arringo, sia dal *Regolamento* dell'8 marzo, sia dal *Proclama della Reggenza* del successivo 16 marzo 1906, tenendo presente lo schema del referendum. Ma, per fortuna, la saggezza degli uomini di governo di quei giorni lasciò aperto uno spiraglio: stabili che ciascuno dei padri-famiglia aveva facoltà di prendere la parola per cinque minuti (art. 22 del *Regolamento* dell'8 marzo). Sicché quella adunanza, che in via di prima approssimazione era chiamata ad esprimersi per un sì o per un no, si apriva al confronto delle opinioni. E questo è il *proprium* di un'assemblea: la discussione collettiva; e, dopo questa, ma soltanto dopo questa discussione, la votazione. Per quanto breve possa essere il tempo concesso all'espressione di ogni singola opinione, anche solo all'esposizione delle proprie dichiarazioni motivate di voto, una discussione collettiva che preceda la votazione fa della decisione un atto, la cui consapevolezza è sicuramente più intensa e condivisa. Non per caso si usa la parola "parlamento" per designare le assemblee deliberative: "parlamento", invero, è il luogo dove si va prima di tutto a parlare, e anche ad ascoltare e per questo e dopo questo a decidere. Lo dice la parola stessa. Perché anche "arringo" o "arengo" questa stessa cosa vuol dire: è la parola che identifica il luogo nel quale si parla pubblicamente, l'istituzione nella quale si parla per discutere e per decidere con la consapevolezza che scaturisce dal confronto delle idee.

Però, che quell'adunanza dell'Arringo generale dei capi-famiglia sia ben lungi dal poter essere assimilato ad una specie di referendum

concentrato risulta da qualche cosa di più; ossia dal fatto che i quesiti sui quali l'assemblea si trovò a deliberare non furono esattamente quelli messi all'ordine del giorno; in particolare, il primo quesito, quello cruciale, dal quale sarebbe scaturito o un Consiglio grande e generale di nuovo eleggibile o un Consiglio a nomina vitalizia, rinnovabile per cooptazione, secondo la disciplina statutaria allora vigente, veniva ad essere modificato. La primitiva formulazione del primo quesito, che in realtà era una vera e propria proposta di delibera, suonava così: «Nel rinnovare per intero il Consiglio dei Sessanta, vuole l'Arringo nominarlo con le norme e con tutti i diritti e con tutte le prerogative che il Patrio Statuto attribuisce al Consiglio stesso?». Diciamolo con franchezza: questa formulazione era ambigua, e avrebbe potuto portare ad una situazione di vuoto legislativo: invero, se si fosse data una risposta positiva, *nulla quaestio*, sarebbe rimasto in vigore tutto il sistema delle rubriche prima, terza e quarta del primo libro dello Statuto. Ma se si fosse risposto "no", in ogni caso sarebbe rimasta aperta la questione della forma del rinnovo del Consiglio: con quale cadenza sarebbero stati rinnovati i suoi membri? e chi li avrebbe rinnovati? il quesito, nella originaria formulazione non lo chiariva; il che avrebbe significato anche che l'Arringo non avrebbe deciso granché: a rigor di termini solo che il Consiglio non avrebbe potuto godere di *tutti i diritti e tutte le prerogative* sancite dal Patrio Statuto; non era poco, ma non era nemmeno molto e soprattutto non dava una risoluzione conclusiva alla crisi. Infatti sarebbe rimasta indeterminata la questione dell'organo che dovesse legiferare in proposito.

L'ambiguità fu eliminata per mezzo dell'aggiunta della cosiddetta declaratoria al primo quesito: e qui le parole del verbale vanno lette con tutta l'attenzione che meritano. In forza di questa declaratoria «si veniva a dare una forma risolutiva» – come riporta il verbale – al quesito così come era stato verbalizzato «nel senso che si dovesse lasciare il Consiglio rinnovabile per cooptazione o si dovesse intenderlo rinnovabile per un terzo ogni triennio mediante sorteggio, con diritto nei sorteggiati di rieleggibilità a mezzo dell'Arringo, ferme restando tutte le altre norme Statutarie».

E che non si trattasse di mera forma, di mera chiarificazione del significato della primitiva formulazione del quesito, di semplice "declaratoria" è dimostrato da molti indizi; primo fra tutti dal fatto che ad essa si pervenne «Dopo una discussione alquanto prolungata, ma pacifica» al termine della quale «si convenne di aggiungere la declarato-

ria»: anche qui le parole pesano. «Si convenne», recita il verbale; ossia dalla discussione in seno all'assemblea – della quale anche il medesimo verbale dà conto – tra coloro che volevano cambiare le «Patrie Istituzioni» e coloro che erano di avviso contrario, scaturì questo accordo, un accordo che permise di procedere nei lavori, e, quel che più conta, un accordo che si realizzò nel seno dell'assemblea: questa non veniva più ad essere chiamata a scegliere con un semplice e secco “sì” o con un semplice secco “no” tra due quesiti formulati al di fuori di essa; l'Assemblea, in tal modo, riscriveva il contenuto delle proposte su cui deliberare, che quindi perdevano definitivamente la natura referendaria che era stata loro originariamente impressa per assumere quella di proposte vere e proprie la cui definizione era stabilita dall'assemblea stessa. In una parola, aldilà delle forme, quell'assemblea finì per costituirsi in autentica Assemblea costituente. L'Arengo, finalmente, veniva a riassumere la pienezza dei propri poteri sovrani, quella *auctoritas praecipua*, quell'autorità suprema che gli spettava per il dettato stesso del precetto statutario.

Il contributo della Reggenza in questo frangente è per me degno di nota e deve essere ricordato. Anche perché il giudizio che può essere formulato in proposito è stato forse troppo condizionato da una certa diffidenza per la classe politica e sociale, di cui la Reggenza di allora era indubbiamente espressione; condizionato dalla considerazione delle scelte politiche future di almeno uno dei Capitani allora in carica. Eppure, se si guardano le cose con il distacco che i cento anni di storia che ci separano da quel 25 marzo ci consentono, se si guarda all'istituzione e all'oggettività del suo funzionamento, si può cogliere il realizzarsi di un fenomeno virtuoso, prodotto, per così dire, dall'energia interna dell'istituzione; è come se questa, ossia l'ufficio ricoperto, guidi l'azione di coloro che ne sono investiti, sicché si può dire che il valore delle funzioni cui l'istituzione è preposta dalla legge e forse, in questo caso, ancor più dalla tradizione abbia guidato con la giusta prudenza la mano di coloro che in virtù della loro alta carica si trovarono a dirigere i lavori di un'Assemblea senza precedenti. Eppure la nave fu condotta in porto con mano sicura, e con contegno responsabile. L'emendamento al primo quesito, prudentemente denominato dichiaratoria, era almeno *praeter legem* – aldilà della legge –, tenuto conto del *Regolamento* deliberato dal Consiglio l'8 marzo: *praeter legem* vuol dire proprio che il *Regolamento* non prevedeva altro che un'espressione referendaria, l'espressione di un voto secco: sì o no per ciascun quesito, così come era formulato. Né era detto in alcuna parte

che il prendere la parola per cinque minuti – facoltà concessa ai partecipanti sulla quale ci siamo soffermati sopra – implicasse un dibattito e un dibattito tale, comunque, da mettere in discussione la formulazione dei quesiti. Per questo ho detto che la proposta di declaratoria andava aldilà – *praeter* – della legge. Ma ad uno sguardo un po' più rigoroso il dubbio che andando aldilà si sia andati contro non solo la lettera, ma anche lo spirito della legge, ossia di quel *Regolamento* che era stato emanato dal Consiglio, è fondato. In questo senso la Reggenza avrebbe potuto rifiutare di mettere ai voti il primo quesito senza la declaratoria, senza l'emendamento e così facendo avrebbe potuto riparrarsi dietro la lettera del *Regolamento*; ma avrebbe procurato una grave e incomprensibile offesa alla dignità dell'Arengo, posto che questo era pur sempre la suprema, la *praecipua* autorità della Repubblica. È per questo che la Reggenza si avvalse dei poteri discrezionali che, come riporta il verbale dal quale continuiamo ad attingere, le erano stati «confermati espressamente per la direzione dell'Arringo dal Sovrano Consiglio nella Sua Tornata delli 19 marzo u. s., [e] dichiara che, nella sua qualità di Preside dell'Arringo stesso farà propria» la proposta della declaratoria; più sotto, a discussione conclusa, al momento di dichiarare aperta la votazione, ribadirà di «ritenersi autorizzata ad accettare la proposta avanzata da un gruppo di Capi-famiglia, aggiungendo al primo» dei quesiti originari la clausola che permetterà al voto di assumere non più il valore di una scelta di principio, ma quello positivo: positivo in senso tecnico, ossia di vera e propria delibera di un precetto dotato di specificità e determinatezza; un precetto complesso che possiamo articolare in queste tre proposizioni:

1. il Consiglio d'ora in poi sarà elettivo;
2. le elezioni successive alla prima saranno di cadenza triennale con rinnovo parziale per un terzo dei componenti da estrarsi a sorte;
3. i componenti estratti sono immediatamente rieleggibili.

Tre proposizioni che appartengono al novero di quelle che Hans Kelsen, teorico del costituzionalismo del Novecento viennese tra i più grandi, avrebbe potuto considerare, se le avesse conosciute, come l'esempio più significativo di quella “costituzione materiale” che sta alla base e dà legittimità alla costituzione in senso formale – oggi, qui, la *Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali* – di un Paese, di un ordinamento, di uno Stato.

I poteri discrezionali cui si appellò la Reggenza furono la valvola di sicurezza di una situazione che non poteva avere soluzione diversa

da quella che storicamente ebbe e che noi tutti conosciamo e ci troviamo qui a festeggiare. Ma così l'unità che il Paese aveva ritrovato nell'Arengo, nel proprio Arengo, ossia nel popolo riunito per discutere, per dibattere, per decidere, per legiferare sul proprio futuro, questa unità che è bene prezioso quanti altri mai, non fu solo salvata, ma fu riaffermata con perentorietà. La soluzione accolta, invero, si collocava così dentro il fiume della storia: dentro quel fiume, dentro quella corrente tutte le istituzioni seppero mantenere la nave della Serenissima Repubblica del Titano, quali che fossero le idee personali degli uomini che le ricoprivano, e gli interessi di parte di cui questi uomini fossero espressione. Con il sostegno di un popolo consapevole delle proprie responsabilità politiche, il popolo riunito in Arengo, tutti seppero scegliere tra quelle idee, quegli interessi e il bene pubblico. E scelsero bene. Come ha scelto bene il legislatore del 2002 che ha formalmente attribuito ai Capitani una funzione che essi si può dire esercitavano già se non nelle leggi, nella coscienza del popolo: quella di *supremi garanti dell'ordinamento costituzionale*, secondo le parole dell'art. 3, comma 2 della riformata *Dichiarazione dei diritti*.

La corrente possente del fiume della storia aveva un nome semplice e, ad un tempo, impegnativo: libertà e democrazia. Certo, molta strada doveva essere percorsa: da assemblea dei capi-famiglia a corpo elettorale, dal voto a suffragio cosiddetto universale maschile – una non piccola contraddizione in termini – al voto alle donne e alla parità dei diritti, per rammentarne alcune, che stanno sul terreno delle grandi questioni costituzionali. Ma percorrere questa strada fu reso possibile proprio dall'esito di quell'Arringo generale di cento anni fa. Perché erano la libertà e la democrazia che interpellavano una decisione risolutiva in quel 25 marzo del 1906 e alla libertà e alla democrazia fu data da un popolo unito, maturo, partecipe e politicamente responsabile, costituito nelle proprie istituzioni la risposta più alta e più vigorosa.